

PROGETTO INTERCULTURA

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI NON ITALOFONI

FINALITÀ

Il presente protocollo ha il fine di garantire il più possibile il rispetto del processo di apprendimento degli alunni non italofofoni e di facilitare i docenti nel loro lavoro di insegnamento. Esso costituisce uno strumento condiviso, la cui adozione ha lo scopo di supportare l'azione della scuola nella costruzione di adeguati percorsi di studio per gli alunni non italofofoni e di poterne monitorare l'efficacia e l'efficienza per dare concretezza al diritto all'educazione e al successo formativo di tutti.

Il protocollo rafforza il ruolo e la responsabilità dei docenti e degli organi collegiali dell'istituzione scolastica nella sua autonomia

- contiene criteri, principi ed indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni non italofofoni;
- definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici coinvolti;
- traccia le fasi dell'accoglienza;
- offre indicazioni generali sulla programmazione del curricolo e sulla valutazione;
- propone modalità di intervento per l'apprendimento dell'italiano come L2;
- individua le risorse necessarie per tali interventi.

Gli interventi personalizzati sono proposti all'alunno e alla sua famiglia e sanciti in un patto formativo che stabilisce l'obbligatorietà degli interventi pianificati per l'alunno e la loro valutazione da parte di tutti i soggetti che intervengono. Si prevedono inoltre specifici momenti di coordinamento, raccordo, programmazione e valutazione comune degli interventi che devono garantire l'unitarietà dell'insegnamento, l'ottimizzazione degli interventi e delle risorse affinché gli stessi non risultino dispersivi e disorientanti per l'alunno.

In questo quadro è logico che la valutazione dell'alunno non italofofono, non potendo seguire i criteri in vigore per gli alunni italiani, debba essere collegata al percorso di apprendimento proposto e si riferisca ai percorsi di studio adattati, o meglio individualizzati.

AZIONI

Il protocollo d'accoglienza di alunni non italofofoni individua tre aree di azione :

1. AREA AMMINISTRATIVA: iscrizione e documentazione
2. AREA COMUNICATIVO-RELAZIONALE: prima accoglienza / conoscenza
3. AREA EDUCATIVO-DIDATTICA: programmazione, valutazione, Italiano L2, educazione interculturale della classe

1. AREA AMMINISTRATIVA: iscrizione e documentazione

Per il primo contatto dell'alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica che lo accoglierà si prevede:

- a) un colloquio dei richiedenti l'iscrizione con il DS o suo collaboratore;
- b) un incaricato della segreteria formato e preparato, responsabile per l'iscrizione degli alunni non italofoeni, che accoglie la famiglia; fornisce la domanda di iscrizione; riceve le iscrizioni in qualsiasi momento dell'anno; raccoglie la documentazione (permessi di soggiorno, codice fiscale, scolarità precedente, risultati ottenuti, pagelle, diplomi, certificati, l'eventuale data di inserimento nel sistema scolastico italiano); richiede un documento attestante le vaccinazioni obbligatorie o segnala al DS la situazione all'Asl di competenza; nel caso di documenti redatti in lingue non facilmente comprensibili richiede una traduzione ufficiale presso il Tribunale; chiede il supporto di un mediatore linguistico se vi sono gravi difficoltà linguistico-comunicative con la famiglia; informa la famiglia del tempo che intercorrerà tra l'iscrizione e l'effettivo inserimento nella classe; informa del nuovo inserimento la Funzione Strumentale Intercultura/il Referente della Commissione Intercultura; trasferisce le notizie acquisite al Referente Intercultura del plesso interessato; tiene un elenco aggiornato degli alunni stranieri presenti nell'Istituto a partire dall'a.s. 2005/2006.

Nel caso di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità l'alunno viene iscritto con riserva in attesa di regolarizzazione e può conseguire il titolo di studio conclusivo.

2. AREA COMUNICATIVO-RELAZIONALE: prima accoglienza / conoscenza

Dopo l'iscrizione, ogni alunno non italofono ha diritto a 10-20 ore di accoglienza distribuite nella prima settimana di frequenza allo scopo di individuare la classe adatta a lui.

Il docente Referente Intercultura del plesso interessato esamina il materiale raccolto dalla segreteria, eventualmente prende informazioni sul sistema scolastico vigente nel paese di provenienza dell'alunno non italofono; fissa alcuni incontri con i genitori e con l'alunno; se è necessario organizza la presenza del mediatore linguistico-culturale; individua gli strumenti migliori di dialogo con la famiglia e la/le lingue parlate; aiuta la famiglia a comprendere il funzionamento della scuola, il regolamento, la compilazione dei moduli della segreteria; facilita la conoscenza di eventuali altri alunni della stessa etnia/lingua; fornisce informazioni e materiali plurilingui sulla scuola e sul sistema educativo scolastico italiano, rileva la conoscenza di lingue comunitarie; osserva l'allievo; raccoglie informazioni sulla famiglia, sulla storia personale e scolastica dell'alunno, sulle aspirazioni mantenendo sempre un atteggiamento di estremo rispetto ad evitare un approccio che possa essere frainteso come invasivo; riassume le informazioni ottenute nel **Fascicolo personale dell'alunno**; propone al DS l'inserimento in una classe, sentita la famiglia e tenendo conto dei seguenti criteri:

Criteri generali di assegnazione alla classe:

-nel caso di percorso scolastico pregresso chiaro e regolare nel Paese di provenienza: inserimento in classe di appartenenza;

-nel caso di percorso scolastico pregresso non chiaro o lacunoso o in caso di particolare difficoltà (e non per la non conoscenza della lingua italiana): inserimento in una classe un anno arretrata rispetto alla classe di appartenenza.

Criteri d'inserimento rispetto alla sezione:

-numero di alunni;

-numero di alunni non italofoeni (non/poco alfabetizzati);

-presenza di altri alunni appartenenti alla stessa etnia già/in parte alfabetizzati;

-conoscenza da parte dell'alunno della seconda lingua comunitaria.

Il Dirigente Scolastico assegna la classe e la sezione dopo aver sentito i pareri dei collaboratori e del

Referente Intercultura del plesso interessato.

3. AREA EDUCATIVO-DIDATTICA: programmazione, valutazione, Italiano L2, educazione interculturale della classe

PROGRAMMAZIONE

“Per un pieno inserimento è necessario che l’alunno trascorra tutto il tempo scuola nel gruppo classe, fatta eccezione per progetti didattici specifici, ad esempio l’apprendimento della lingua italiana, previsti dal piano di studi personalizzato” (da C.M. n. 24, dd 01.03.2006, “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”)

Il docente Referente Intercultura del plesso fornisce agli insegnanti del Consiglio di Classe un **report** contenente le informazioni in suo possesso.

Tutti gli insegnanti di classe preparano la classe creando un clima di “accoglienza” e favoriscono l’inserimento; affidano il nuovo arrivato ad un compagno “tutor” (preferibilmente della stessa lingua) per orientarlo e sostenerlo; osservano l’alunno all’interno del gruppo classe; promuovono attività a coppie o in piccolo gruppo; mantengono i contatti con la famiglia richiedendo, se necessario, un mediatore linguistico; programmano attività interculturali rivolte a tutta la classe; in Consiglio di Classe individuano test d’ingresso comuni per rilevare le conoscenze pregresse e prove di livello (0-1-2-3) per stabilire il livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana; tengono conto che, per un pieno inserimento e per l’apprendimento del linguaggio funzionale, è necessario che l’alunno sia circondato da compagni e adulti parlanti italiano; richiedono e organizzano progetti didattici specifici (laboratorio per l’apprendimento della lingua italiana come L2).

Ogni insegnante di classe compila il modello **Piano Educativo Personalizzato per gli Studenti Stranieri (allegato 1)**.

Si invitano tutti i docenti a seguire le *Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli stranieri* (C.M. n. 24 dd 1/3/2006) che delineano le difficoltà che gli alunni immigrati incontrano nel dover apprendere una lingua straniera che non è solo mezzo di comunicazione ma deve diventare strumento di studio e di crescita. Si riporta integralmente il pto 4 del citato documento: *L’apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell’azione didattica. Occorre, quindi, che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti. È necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall’alunno straniero.*

Ne deriva che tutti i docenti del Consiglio di Classe (insieme per gli obiettivi trasversali e singolarmente per quelli disciplinari) sono chiamati ad organizzare un percorso personalizzato attraverso una programmazione individualizzata che, accanto alla definizione dei livelli di conoscenza linguistica di partenza, espliciti quelli disciplinari, rilevabili con prove strutturate in superamento delle difficoltà linguistiche, per definire con la massima attendibilità possibile i reali prerequisiti da cui partire.

È necessario inoltre che l’alunno venga introdotto “con equilibrata successione” all’apprendimento delle altre discipline ed è necessario che si scelgano e si calibrino i contenuti in funzione delle esigenze di sviluppo culturale del singolo e non basandosi su schemi di programmi stereotipati e a tratti desueti.

L’alunno ignorante nella lingua italiana non è necessariamente un alunno completamente incompetente.

In questo senso la piegatura interculturale delle programmazioni, anche nella scelta dei contenuti, viene motivata pure da un principio base del rapporto insegnamento/apprendimento: non è possibile l’apprendimento che non sia agganciato alla propria enciclopedia personale.

La programmazione sopra richiamata è condizione non opzionale per poter attuare una valutazione corretta che, partendo dal monitoraggio formativo dei progressi, preveda la valutazione sommativa e certificativa.

Modalità di adattamento dei programmi per il P.E.P. (Il Piano Educativo Personalizzato per gli Studenti Stranieri)

Riduzione: i contenuti della programmazione di classe e delle programmazioni disciplinari vengono quantitativamente proposti agli alunni neoarrivati in forma ridotta (contenuti fondanti della disciplina, obiettivi di base, saperi minimi) e qualitativamente adattati alla loro competenza linguistica in modo da proporre loro un percorso realisticamente sostenibile che tenga conto della gradualità e dei tempi di apprendimento dell'Italiano come L2.

In alcuni casi, se l'alunno non ha alcuna conoscenza della lingua italiana, si può arrivare all'omissione temporanea di alcuni obiettivi disciplinari o intere discipline.

Adozione di testi di studio alternativi rispetto ai libri di testo in adozione alla classe, qualora questi risultassero inadeguati al livello linguistico dell'alunno (occorre una delibera del Collegio Docenti)

Semplificazione del testo da parte del docente secondo le tecniche di scrittura controllata.

Espansione: se l'alunno non italofono possiede in alcune materie competenze superiori rispetto alla classe, il suo piano di studio personalizzato registrerà le opportune integrazioni in tal senso anche al fine di valorizzarle e condividerle in tutte le possibili occasioni e di sfruttarle positivamente per favorire l'inserimento nella nuova realtà e la motivazione all'apprendimento dell'Italiano L2.

L'adattamento della programmazione didattica deve tener conto dei livelli di padronanza delle competenze linguistiche previste dal QCE (Quadro Comune Europeo) e dal PEL (Portfolio Europeo delle Lingue).

Metodologia didattica e gestione della classe

I suddetti interventi sui contenuti delle programmazioni disciplinari vanno accompagnati dalle seguenti indicazioni di carattere metodologico-didattico e organizzativo che coinvolgono l'intera classe:

Indicazioni didattiche e modalità organizzative

- a. Introdurre operatività nell'attività didattica: parlare meno; abbinare parole ad azioni.
- b. Usare linguaggi non verbali (foto, video, mimo, ecc).
- c. Contestualizzare: fare riferimento a oggetti, relazioni, pensieri, cose presenti, creare situazioni di contesto attraverso simulazioni, giochi di ruolo, ecc.
- d. Semplificare: utilizzare un linguaggio semplice, strutturato in modo univoco (soggetto, verbo, oggetto), caratterizzato da una minore velocità espositiva, dal riferimento al concreto, dalla ripetizione ridondante degli stessi termini.
- e. Valorizzare le competenze dell'alunno.
- f. Utilizzare tecniche di apprendimento cooperativo e di aiuto tra pari.
- g. Proporre percorsi comuni con obiettivi stratificati.
- h. Verificare la reale conoscenza, capacità di lettura e di comprensione dei vari caratteri (corsivo, stampatello, script) nel caso di alunni che utilizzano alfabeti diversi.
- i. Preparare glossari disciplinari.
- j. Attivare il laboratorio linguistico interculturale (Corsi intensivi di italiano L2 in orario scolastico e/o extrascolastico, accompagnamento allo studio, utilizzo di mediatori linguistici e/o culturali ...)
- k. Dedicare anche solo cinque minuti al giorno di attività mirata all'alunno straniero.
- l. Attivare il CLIL.

In allegato 1 "Il Piano Educativo Personalizzato per gli Studenti Stranieri" da compilare a cura di ogni docente del C.d.C. o Interclasse per ogni disciplina (o come l'alunno necessita).

VALUTAZIONE

Poiché la lingua è lo strumento fondamentale per l'acquisizione di gran parte degli apprendimenti disciplinari, è evidente che l'insufficiente padronanza linguistica costituisce un grave handicap per l'allievo. Tuttavia l'alunno è portatore di altre conoscenze e competenze che l'insegnante spesso non riesce a valutare in quanto a sua volta non conosce la lingua madre dell'allievo, ma che quando emergono vanno valorizzate. È molto importante non confondere l'insufficiente conoscenza della lingua italiana con insufficienti conoscenze e competenze di carattere generale; bisogna inoltre tener conto anche delle specificità culturali dell'alunno che possono risultare di ostacolo ad una precisa valutazione delle capacità dello stesso.

La valutazione interviene come momento regolativo e orientativo dell'attività didattica. È, pertanto, formativa e tiene conto solo del percorso effettivamente realizzato dall'alunno.

Le verifiche vengono adeguate alle capacità comunicative dell'alunno non italofono e al suo livello di apprendimento di italiano come L2, oppure gli viene data la possibilità di completare parzialmente l'esercitazione assegnata. Quando la verifica non viene adattata, verranno abbassati i criteri di soddisfazione.

La valutazione spetta agli insegnanti di classe, previa consultazione con i docenti di Laboratorio di L2, ove presenti.

Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e deve essere formulata. Si può tenere conto che non necessariamente i traguardi sono annuali e che l'autonomia di cui dispongono le istituzioni scolastiche non solo permette, ma impone di operare scelte organizzative e didattiche con lo scopo di offrire ad ognuno il percorso a lui più adatto per il raggiungimento del successo formativo (DPR 275/99 - Regolamento in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, art. 1, comma 2, art. 4, art. 5, comma 3).

Pertanto, quando l'alunno segue parzialmente o integralmente le attività didattiche previste per i diversi ambiti disciplinari, negli spazi riservati alle discipline, accanto al voto numerico, si esprime un enunciato chiarificatore (vedi DPR 122/2009 art. 2 comma 7).

Criteri per la valutazione

Per valutare la propria disciplina in base ai livelli di competenza in L2 è indispensabile rilevare le effettive competenze nelle varie discipline attraverso dei test d'ingresso ad hoc.

Per valutare gli alunni non italofoeni è importante distinguere i diversi livelli di alfabetizzazione in lingua italiana:

- **1° livello** *Allievi neo iscritti, allievi in fase di prima alfabetizzazione, allievi con nessuna conoscenza pregressa della lingua italiana.* Fino al raggiungimento della strumentalità di base, la valutazione riguarderà solo i seguenti aspetti: frequenza, partecipazione (alle attività didattiche, di gruppo, di progetto, di laboratorio di L2), impegno, capacità comunicativa (anche non verbale), progressi linguistici in L2, organizzazione del lavoro domestico. Alla valutazione concorreranno tutti i docenti di classe in base alle specifiche programmazioni personalizzate.
 - **2° livello** *Allievi che hanno superato la fase di prima alfabetizzazione.* I docenti di classe terranno conto del fatto provato che la Lingua seconda usata quotidianamente si impara da qualche mese ad un anno, mentre per la lingua dello studio ci vogliono diversi anni (da 5 a 7). Pertanto ogni docente si atterrà al Piano Educativo Personalizzato per gli studenti stranieri.
 - **3° livello** *Allievi che hanno raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e che non necessitano di interventi personalizzati.* L'alunno segue le attività della classe e lo si valuta con gli stessi criteri stabiliti per i compagni.

Compilazione del documento di valutazione

La valutazione viene espressa in decimi come previsto dalla vigente legge.

I quadri disciplinari – Scuola primaria e secondaria di primo grado

Alla conclusione del primo quadrimestre:

➤ Per gli alunni neo arrivati (primo livello di alfabetizzazione)

Si valuta il percorso di italiano L2 fino a quel momento seguito.

Qualora sia prevista una Programmazione Personalizzata si valuta il raggiungimento degli obiettivi indicati.

Sulla scheda di valutazione, accanto al voto numerico, si deve inserire l'enunciato:

“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione della lingua italiana.”

Se l'insufficiente conoscenza della lingua italiana impedisce all'alunno l'apprendimento di alcune discipline o se l'arrivo dell'alunno è troppo vicino al momento della stesura del documento di valutazione o non si hanno elementi sufficienti per valutare, negli spazi riservati alle discipline, andrà riportata la seguente dicitura:

“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno segue un itinerario di sola alfabetizzazione linguistica”.

oppure

“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.

Per le discipline che non richiedono necessariamente la conoscenza della lingua (ad esempio ed. motoria, musica, matematica,...) si può applicare la valutazione di classe.

➤ Per gli alunni che frequentano da mesi o da un periodo che ancora non li ha messi in grado di accedere con facilità alla lingua di studio e quindi alla totalità degli aspetti che compongono le discipline, si procederà come sopra.

➤ Per gli alunni del terzo livello si applicano i criteri adottati per tutti gli altri alunni della classe.

A fine anno

Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e deve essere formulata in modo più completo possibile.

Per gli alunni inseriti in corso d'anno, si devono seguire le indicazioni al punto 1.

Per gli alunni che frequentano dall'inizio dell'anno la valutazione deve essere espressa in tutte le discipline sulla base del **Piano Educativo Personalizzato per gli Studenti Stranieri** considerando che l'autonomia di cui dispongono le istituzioni scolastiche permette di operare scelte organizzative e didattiche con lo scopo di offrire ad ognuno il percorso a lui più adatto per il raggiungimento del successo formativo (DPR 275/99).

Giova ricordare la norma comune a tutti gli alunni:

- nella scuola secondaria di primo grado il voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline è deciso a maggioranza dal consiglio di classe;
- nella scuola primaria la valutazione in decimi è accompagnata da un giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno;
- nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione

(vedi art. 3 Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti del Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137 - "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università")

Il giudizio globale per la scuola primaria

Riprendendo i tre livelli di competenza in lingua italiana sopra descritti, il riquadro della scheda di valutazione dovrà essere compilato rispettando le seguenti indicazioni:

1° livello: riguarda tutti gli alunni che si trovano nella fase del primo apprendimento linguistico.

Si specificherà: *“L'alunno è stato inserito il(data) e conosceva/non conosceva/conosceva poco la lingua italiana, pertanto ha seguito un itinerario individualizzato di alfabetizzazione linguistica. La frequenza scolastica è ... regolare/irregolare/scarsa (n° assenze: ...). Frequenta regolarmente/... i percorsi/corsi organizzati in orario scolastico / extrascolastico... Partecipa/partecipa talvolta/non partecipa alle uscite didattiche previste per la classe. I risultati conseguiti nell'apprendimento Italiano L2 sono... rilevanti/soddisfacenti/insoddisfacenti.”*

2° livello: riguarda gli alunni che hanno superato la fase della prima alfabetizzazione e stanno seguendo un itinerario linguistico di rinforzo e approfondimento (livelli A1-A2 del QCE), senza trascurare altre discipline curriculari.

Verrà evidenziato nel riquadro della scheda di valutazione “Rilevazione degli obiettivi formativi”:

“L'alunno frequenta da.....(anni) la scuola primaria in modo ... regolare/irregolare/alternò (n° assenze: ...). Frequenta regolarmente/saltuariamente/... i percorsi/corsi organizzati in orario scolastico / extrascolastico... I risultati conseguiti nell'apprendimento Italiano L2 sono ... rilevanti/soddisfacenti/insoddisfacenti.”

Tale descrizione verrà integrata con gli indicatori sopra evidenziati validi per tutti gli alunni della classe.

3° livello: non necessita di particolari specificazioni e si applicano i criteri adottati per tutti gli altri alunni della classe.

Esame di licenza di scuola secondaria di primo grado

Si ribadisce che l'esame di licenza media è momento finale di un percorso e deve accertare il possesso delle competenze essenziali (saperi di base o saperi minimi), ma per valutare serenamente l'alunno straniero occorre tenere conto delle indicazioni di legge.

La scuola deve certificare i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno e gli alunni con cittadinanza non italiana devono essere valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (vedi DPR 122, dd 22 giugno 2009, art. 1, comma 7).

Nel caso di prove scritte in lingue diverse da quella nativa, i docenti delle Commissioni sono invitati a riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta (vedi Nota prot. N. 5744 dd. 28 maggio 2009).

Per l'espletamento della prova scritta nazionale si deve far riferimento a quanto indicato nella **C.M. n. 51/2009 (paragrafo “prova scritta a carattere nazionale”)** e **nell'Allegato tecnico (paragrafo “somministrazione delle prove”)** che in buona sostanza raccomandano le Commissioni di adottare iniziative per compensare oggettive difficoltà degli studenti (tempi più lunghi per la prova, supporti informatici, valutazioni più attente ai contenuti che alla forma).

Per quanto riguarda l'ammissione all'esame di Stato si ricorda la norma comune a tutti gli alunni: il voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline è deciso a maggioranza dal consiglio di classe (**vedi art. 3 Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti del Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137 - "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"**)

Data l'inderogabilità dell'effettuazione di tutte le prove d'esame di stato conclusivo del primo ciclo di

istruzione nelle scuole statali si deve tener conto per gli alunni con cittadinanza non italiana “ anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta” (vedi Circolare n. 28 del marzo 2007). Si ricordano le indicazioni generali contenute nelle **Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri: circolare ministeriale n. 24 dd 1 marzo 2006 (art. 8 sulla valutazione).**

Ormai gli Istituti si sono orientati verso la proposta di prove scritte d'esame “ a ventaglio ” o “ a gradini ” che individuano il livello della sufficienza e i livelli successivi. Per la prova scritta di italiano, si può optare per una prova di contenuto “ ampio ” in modo da consentire che ogni alunno trovi la propria modalità di elaborazione.

Per quanto riguarda il colloquio orale, si potrà eventualmente scegliere dei nuclei tematici a carattere interdisciplinare.

ITALIANO L2

Obiettivo prioritario nell'integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere l'acquisizione di una buona competenza nell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale... (Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, C.M. 24 1/3/06).

I laboratori di italiano L2, organizzati dalla scuola, hanno come destinatari gli alunni affatto o poco italofoeni; possono essere strutturati, in orario curricolare, extracurricolare e in moduli estivi, come laboratori individuali, per gruppi omogenei di livello di competenza linguistica, per alunni provenienti da classi, plessi ed etnie diverse; prevedono l'utilizzo di uno/due docenti per evitare una eccessiva frammentazione degli interventi; utilizzano personale docente interno individuato fra coloro che hanno frequentato i corsi per insegnare italiano come L2 o in possesso di specifiche competenze; possono coinvolgere mediatori linguistici e culturali nel caso di gravi difficoltà linguistico – comunicative.

Struttura dei corsi:

- Corsi intensivi- fase iniziale : per gli alunni di prima alfabetizzazione al fine di promuovere la lingua della quotidianità, l'inclusione nella classe e comprensione, produzione, lessico, strutture di base, tecniche di letto-scrittura in L2 – durata 3-4 mesi – in orario scolastico – pacchetto di 30-40 ore – livello A1-A2 interpersonale di base.
 - Corsi – fase “ponte” : in questa fase, che può estendersi fino a tutto il primo anno di inserimento, continua e si amplia l'acquisizione della lingua per la comunicazione interpersonale di base e si inizia l'apprendimento dei contenuti disciplinari a partire dalle materie a minor carattere “verbale”, usando glossari bilingui e testi semplificati – durata tutto l'a.s. - in orario scolastico/extrascolastico – pacchetti di 30-40 ore – livello A2-B1 interpersonale di base primo anno – italiano per lo studio.
 - Fase della facilitazione linguistica : l'alunno segue il curriculum comune ai pari e viene sostenuto attraverso forme di facilitazione didattica e linguistica e iniziative di aiuto allo studio – durata tutto l'a.s. - in orario scolastico/extrascolastico - pacchetti di 30-40 ore - livello B1-B2 scolastico ed extrascolastico.

Si possono realizzare percorsi di accoglienza e di apprendimento di Italiano L2 per alunni non o poco italofoeni e di relazione tra le loro famiglie, la società civile e il territorio utilizzando il Bando di finanziamento regionale FVG sull'Integrazione scolastica degli allievi stranieri e il Piano Nazionale L2 – Interventi per l'insegnamento /apprendimento di italiano L2 per alunni di recente immigrazione di scuola secondaria di primo e secondo grado (progetto scuole aperte).

EDUCAZIONE INTERCULTURALE

Centralità della persona, accoglienza, integrazione, valorizzazione delle diversità, accettazione dell'altro, convivenza, conoscenza reciproca, relazione, scambio, solidarietà, educazione all'ascolto e all'osservazione sono le parole chiave e le finalità di una educazione interculturale che si pone come obiettivo quello di sostenere la crescita dell'individuo in una società multiculturale.

L'educazione interculturale è una prospettiva interdisciplinare, un principio che riguarda tutte le materie e si rivolge senza eccezione a tutti gli alunni, insegnanti e scuole. La presenza di immigrati in classe non costituisce condizione necessaria per attivare percorsi di educazione interculturale: è un processo dinamico di apprendimento caratterizzato da specificità metodologiche, va oltre l'educazione degli stranieri o delle minoranze etniche. L'educazione interculturale in questa prospettiva necessita di un riorientamento complessivo del fare scuola. Occorre trattare in modo diverso i contenuti proposti nei vari curricula, analizzare i fatti da più angolazioni per costruire una mente aperta verso un mondo in continua evoluzione.

Tutto il personale della scuola:

- promuove il dialogo, l'apertura e il confronto
- progetta percorsi educativi e didattici interculturali disciplinari e interdisciplinari
- promuove interventi integrativi alle attività curricolari in collaborazione con l'esterno (enti, associazioni di mediazione culturale...)
- promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”, art. 2, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948).

I minori stranieri come quelli italiani hanno diritti e doveri che prescindono dalla loro origine nazionale. La presenza di alunni non italofoni è un dato strutturale e riguarda tutto il sistema scolastico italiano. Attualmente la normativa di riferimento è la seguente:

DIRITTO ALLO STUDIO PER I MINORI STRANIERI

Circolare n. 85, dd. 15 ottobre 2009 - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2009/2010 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione

Legge n. 94, dd. 15 luglio 2009, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - sui minori stranieri vedi art. 6 comma 2. In proposito si veda l'intervento a cura dell'ASGI - associazione studi giuridici sull'immigrazione - sulla non obbligatorietà del permesso di soggiorno per i minori stranieri presenti sul territorio italiano – dd. settembre 2009:

I minori stranieri extracomunitari e il diritto all'istruzione dopo l'entrata in vigore della legge n. 94/2009.

La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa nella legge sull'immigrazione: art. 36 della legge n. 40 del 6 marzo 1998 e art. 38 del Decreto legisl. n. 286 del 25 luglio 1998 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero che riunisce e coordina gli interventi in favore dell'accoglienza e integrazione scolastica degli immigrati. La legge n. 189 del 30 luglio 2002 (cd Bossi/Fini) ha confermato le procedure di accoglienza degli alunni stranieri a scuola; sulle vaccinazioni vedi C.M. del Ministero della Sanità e della Pubblica

Istruzione del 23/9/1998; - art. 1 del decreto legislat. n. 76 del 15/4/2005 relativo al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione che amplia il concetto di obbligo formativo (art. 68 legge n. 144/1999) per "tutti" ivi compresi i minori stranieri presenti in Italia.

Circolare ministeriale n. 63 del 6 luglio 2009 - Anno scolastico 2009/2010 - adeguamento degli organici di diritto alle

situazioni di fatto. Al capitolo "Personale docente" il paragrafo "Progetti" fa riferimento alle risorse per l'inserimento degli alunni stranieri.

DPR n. 122 del 22 giugno 2009 – Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la

valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia.

Art. 1

2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche

5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa

6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Art. 2 Sulla valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

Deliberazione anche maggioranza riguardo la valutazione finale o periodica da parte del consiglio di classe

7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

Prot. n. 5744 del 28 maggio 2009. Disposizioni in merito allo svolgimento degli esami del primo e

secondo ciclo di istruzione da parte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento - DSA

Per quanto concerne gli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo, in via preliminare si raccomanda di sensibilizzare le Commissioni affinché adottino, nel quadro e nel rispetto delle regole generali che disciplinano la materia degli esami di Stato, ogni opportuna iniziativa per un appropriato svolgimento delle prove da parte degli studenti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento.

Come noto, in sede di esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte, in particolare da quelle di lingua straniera e dalla prova scritta nazionale prevista per gli esami conclusivi della scuola secondaria di I grado. Le oggettive difficoltà degli studenti dovranno essere pertanto compensate mediante l'assegnazione di tempi più distesi per l'espletamento delle prove, l'utilizzo di apparecchiature, strumenti informatici e ogni opportuno strumento compensativo, valutazioni più attente ai contenuti che alla forma.

Pertanto, in tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella nativa, i docenti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta. Per l'espletamento della prova scritta nazionale da parte degli studenti della scuola secondaria di I grado, si fa riferimento a quanto indicato nella circolare ministeriale n. 51/2009, (paragrafo "prova scritta a carattere nazionale") e nell'Allegato tecnico (paragrafo "somministrazione della prova").

Protocollo d'Intesa per la tutela dei minori Rom, Sinti e Camminanti dd 24 aprile 2009

www.pubblica.istruzione.it pagina intercultura – La DG informa – Protocolli d'Intesa – Miur e l'Ente morale "Opera nomadi"



Decreto legge n. 89 del 20 marzo 2009 - Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo circolo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137 - "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"

Art. 3. Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

LA VIA ITALIANA PER LA SCUOLA INTERCULTURALE E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI dd ottobre 2007

http://www.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/pubblicazione_interculturale.pdf

D.M. 31/7/2007, Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione



Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri: circolare ministeriale n. 24 dell'11 marzo 2006

fornisce indicazioni e suggerimenti di carattere organizzativo e didattico per orientare famiglie e insegnanti nel complesso impegno per l'integrazione efficace e la riuscita scolastica e formativa degli alunni stranieri, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

D.M. 6/12/2006 istituisce l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale

Decreto legislativo n. 59 dd 19/2/2004 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art 1 della legge 28/3/2003, n. 53.

Legge 53/2003 art.2 sulla personalizzazione dei piani di studio e costruzione di percorsi educativi e didattici appropriati a ciascuno studente.

D.P.R. n. 275/1999 - Regolamento in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, art. 1, comma 2, art. 4, art. 5 comma 3.


D.P.R. n. 394 dd 31/8/1999 Regolamento sull'immigrazione art. 45, fornisce criteri e indicazioni per l'iscrizione e l'inserimento degli alunni con cittadinanza non italiana, rimettendo al Consiglio di Circolo/Istituto e al Collegio dei docenti la responsabilità per un corretto inserimento che tenga conto dell'età, dei livelli di competenze e della scolarizzazione pregressa dell'alunno straniero.


Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989 ratificata dall'Italia nel 1991


Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (QCE).

Portfolio Europeo delle Lingue (PEL).

L'EDUCAZIONE INTERCULTURALE

 **Scuole aperte - Piano Nazionale L2 – Interventi per l’insegnamento /apprendimento di italiano L2 per alunni di recente immigrazione di scuola secondaria di primo e secondo grado.** In allegato la tabella esemplificativa di un intervento tipo.


 **Pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione 2005 - Pronuncia di propria iniziativa su: “Problematiche interculturali”**

 **DPR n. 394 del 1999, Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1999**


 **Legge n. 40 del 1998, art. 36 - Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero**

 **D. LEGISLATIVO n. 286 del 1998, art. 38 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero**

 **Direttiva CEE 77/486 del 1997 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti**

 **C.M. n. 73 dd 02.03.1994 – Proposte e iniziative per l'educazione interculturale**

 **Pronuncia CNPI del 24 marzo 1993 - "Razzismo e antisemitismo il ruolo della scuola"**

 **C. M. n. 205 dd 26.7.1990 - La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale**

SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

i siti sono accessibili da questa pagina: basta cliccare e seguire le indicazioni

www.pubblica.istruzione.it vedi pagina : intercultura

www.centrocome.it vedi pagine : normativa – area scolastica – diritto all’istruzione per i minori stranieri – alfabetizzazione lingua straniera

www.padovanet.it vedi pagine : InfoBambini – Per genitori e docenti – Documentazione scolastica per alunni stranieri

Centro COME.mht

Il presente Protocollo d'accoglienza per gli alunni non italofoni è stato prodotto dalla Commissione Intercultura nell’a.s. 2009-2010 e approvato dal Collegio Docenti

Reperibilità del Protocollo d'accoglienza:

- allegato al POF
- 1 copia per plesso
- 1 copia in segreteria

Allegati:

ALLEGATO 1

PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO PER GLI STUDENTI STRANIERI
(da compilare a cura di ogni docente del Consiglio della classe)

Classe Materia

Anno scolastico

Cognome e nome dello studente

DATA E LUOGO DI NASCITA

NAZIONALITÀ

Data di inserimento nel sistema scolastico italiano

Valutazione delle competenze linguistiche in ingresso

(da compilare a cura dei docenti di italiano e di inglese)

COMPETENZA	LIVELLO (SECONDO IL QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO DELLE LINGUE)					
	A 1	A 2	B 1	B 2	C 1	C 2
COMPrensione ORALE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPrensione SCRITTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTERAZIONE ORALE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRodUZIONE ORALE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRodUZIONE SCRITTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NB: La mancata compilazione indica l'assenza assoluta di competenze

OBIETTIVI DISCIPLINARI PREVISTI

.....
.....
.....
.....

NUCLEI TEMATICI PROPOSTI

.....
.....

METODOLOGIE

- semplificazione del testo
- immagini
- schemi
- questionari
- spiegazioni individualizzate
- lavori di gruppo
- mappe concettuali
- altro (*indicare*).....

TIPOLOGIE E STRATEGIE DI VALUTAZIONE

- prove oggettive
- vero/falso scelta multipla con una risposta scelta multipla con più risposte
- completamento di frasi con parole indicate a fondo testo
- domande con risposte aperte
- compilazione di griglie dopo l'ascolto/lettura
- role play
- tempi di verifica più lunghi
- altro (*indicare*).....

ATTIVITÀ INTEGRATIVE RICHIESTE / PROPOSTE

- corso di italiano di base in orario curricolare
- corso di italiano di studio in orario curricolare
- corso di italiano di base in orario extracurricolare
- corso di italiano di studio in orario extracurricolare
- semplificazione della manualistica
- recupero in orario curricolare
- recupero in orario extracurricolare
- tutoring / sportelli
- corso di recupero disciplinare
- altro (*indicare*).....

NOTE

Data

Firma docente